

13/

«Quel che può unire»

Autonomismo e sistema delle autonomie in Gaspare Ambrosini

FAUSTO PIETRANCOSTA

Nel corso di un dibattito parlamentare Gaspare Ambrosini affermò: «Io nelle cose e delle cose rilevo quella parte che può unire e non quel che può dividere» ed è questa sua continua ricerca dell'unicità, concepita come costruzione delle armonie costituzionali fra centro e periferia, che lo rende estremamente moderno e ancora oggi attuale.

1. Autonomismo e autonomismi: "l'italianità della regione"

Gaspare Ambrosini fu uno dei maggiori giuristi e politologi italiani della prima metà del ventesimo secolo, nato a Favara nel 1886, morì a Roma nel 1985.

Vinto il concorso per la magistratura iniziò la carriera forense a Torino e la proseguì ricoprendo incarichi universitari a Palermo, Messina, Roma. Nel 1946 fu eletto deputato all'Assemblea Costituente e come membro della commissione dei 75 diede un contributo fondamentale nell'elaborazione dello schema costituzionale riguardante le regioni, le province e i comuni. Eletto deputato nella prima legislatura repubblicana ricoprì più volte la carica di Presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati. Fu poi giudice dell'Alta Corte per la Regione siciliana e giudice della Corte Costituzionale, di cui ricoprì anche la carica di Presidente.

Il pensiero di Gaspare Ambrosini fu essenziale nell'elaborazione degli istituti regionali e degli statuti speciali in particolar modo; ebbe infatti modo, in seno

all'Assemblea costituente, di dimostrare la sua competenza nelle questioni concernenti il federalismo e le autonomie locali¹. Nella visione del giurista siciliano per risolvere il problema del regionalismo era necessario rendere più «semplice e spedito l'accentramento e potenziare le forze locali», egli non mancò di criticare l'ingerenza dello stato nei settori della vita economico-sociale e si mosse nella direzione di uno scardinamento del sistema centralistico statale, cercando con la sua opera nelle istituzioni di trasferire funzioni e poteri ai rappresentanti delle popolazioni interessate, allo scopo di rendere efficienti le amministrazioni locali². Ambrosini, esattamente come Luigi Sturzo, confidava profondamente nelle capacità umane e nella cultura degli uomini, ritenendo che quest'ultima potesse dare un contributo innovativo fondamentale nella ricostruzione sociale, economica e politica del paese; egli auspicava, in tale prospettiva, una diversa e più equilibrata distribuzione delle risorse a livello territoriale, in base alle esigenze collettive locali. Nella sua battaglia a favore dell'ordinamento regionalista si impegnò, non meno di Enrico La Loggia, per l'attuazione del fondo di solidarietà per la Sicilia ribadendo, in un famoso discorso tenuto alla Camera dei Deputati il 19 settembre 1951, che bisognava «difendere a tutti i costi i diritti etnici, storici e linguistici della regione, senza acuire gli elementi di frizione fra centro e periferia»³.

Ambrosini partiva dal presupposto che non bastava potenziare i comuni e renderli autonomi nell'espletamento delle loro funzioni, quindi «bisognava ricorrere ad un ente intermedio da collocare fra lo stato e i comuni», questo ente doveva essere la regione⁴. Obiettivo primario nel pensiero del giurista era quindi la valorizzazione delle forze locali nell'ambito e nell'interesse dello stato nazionale, da qui la sua insistenza nel tentare di elevare la regione a ente costituzionale con poteri limitati e garantiti dalla stessa carta costituzionale, poteri che avrebbero implicato una potestà legislativa primaria in determinate materie. Il sistema delle autonomie, da lui prefigurato, era dunque auspicato anche per riparare agli inconvenienti dell'accentramento, a suo giudizio evitabili costruendo un equilibrio fra le forze politiche e gli enti locali e soprattutto «impedendo abusi di potere e il predominio di gruppi politici o di gruppi di

¹ Cfr. OLIVERI, Filippo Salvatore, *Gaspare Ambrosini etica e autonomie regionali*, Palermo, ILA PALMA, 1991, pp. 7-11.

² Cfr. AMBROSINI, Gaspare, *Relazioni e discorsi parlamentari*, Palermo, IRES, 1953 in OLIVERI, Filippo Salvatore, *Gaspare Ambrosini etica e autonomie regionali*, Palermo, IRES, 1953, p. 13.

³ AMBROSINI, Gaspare, *Relazioni e discorsi parlamentari*, cit., pp. 14-15.

⁴ Cfr. AMBROSINI Gaspare, «Un tipo intermedio di stato tra l'unitario e il federale caratterizzato dall'autonomia regionale: lo stato regionale», in *Lezioni di diritto costituzionale*, Roma, Colombo, 1948, in OLIVERI, Filippo Salvatore, *Gaspare Ambrosini etica e autonomie regionali*, cit., p. 16.

interesse»⁵. Il tema dell'autonomia regionale si presenta così nel pensiero di Gaspare Ambrosini anche come soluzione agli inconvenienti dell'accentramento. Egli distinse tre diversi inconvenienti da esso creati: la sottrazione degli interessi a coloro che ne sono effettivamente interessati e la loro attribuzione a coloro che non conoscono le esigenze del territorio; la limitazione delle libertà locali con la conseguente frustrazione delle energie sul territorio; la pressione delle infinite sollecitazioni che gravano sugli organi centrali da ogni parte del paese⁶. Il collegamento armonico ed equilibrato fra centro e periferia e fra gli stessi enti locali fu uno dei punti essenziali delle tesi proposte dal giurista, si spiega così il progetto della cosiddetta «italianità» della regione che ha avuto effetti innovativi ad esempio nella costruzione della Regione Siciliana e nell'emanazione della sua legislazione, contribuendo a dare il necessario senso di fiducia nello stato e nell'unità nazionale⁷.

Gaspare Ambrosini fu un cattolico intransigente che tuttavia non si fece intrappolare negli schemi dettati dal suo partito, era suo desiderio poter arrivare e comunicare a tutti, cercava quindi di «essere il meno possibile difficile nell'esposizione delle proprie idee». In un dibattito parlamentare egli affermò: «Io nelle cose e delle cose rilevo quella parte che può unire e non quel che può dividere» ed è questa sua continua ricerca dell'unicità, concepita come costruzione delle armonie costituzionali fra centro e periferia, che lo rende estremamente moderno e ancora oggi attuale. Egli ricoprì e svolse, all'interno della DC, un ruolo autonomo, sviluppando un concetto quasi «laico» di gestione del potere pubblico a livello locale, in particolare nella gestione dello sviluppo economico, come nel caso della costruzione delle cooperative in Sicilia, per la quale si espresse e lavorò affinché fosse realizzata spezzando i vecchi equilibri feudali, accogliendo le tesi liberali e mettendo spesso in discussione il ruolo e l'azione della chiesa.

Ambrosini in tal senso cercò di leggere e interpretare la Sicilia e la sua storia distanziandosi dai *topoi* letterari che avevano spesso presentato l'isola come terra di contadini e umile gente. Al contrario egli volle rappresentare la Sicilia come terra di lavoratori, di «coloro che col progresso hanno il culto della tradizione»⁸. A suo parere da quel carattere doveva ripartire la vita sociale e politica, non solo siciliana, ma anche del paese tutto; quest'ultimo in particolare doveva basarsi sulle forze e sugli interessi territoriali, delle regioni, delle province, dei comuni, per la costruzione di quella comunione di intenti e sentimenti che avrebbe dovuto rappresentare la base della guida

⁵ AMBROSINI Gaspare, *Relazioni e discorsi parlamentari*, cit., pp. 17-18.

⁶ *Ibidem*, pp. 31-32.

⁷ AMBROSINI, Gaspare, *L'ordinamento regionale*, Bologna, Zanichelli, 1957, pp. 17-23.

⁸ OLIVERI, Filippo Salvatore, *Gaspare Ambrosini etica e autonomie regionali*, cit., p. 28.

del paese. L'attuazione delle autonomie avrebbe avuto, in questa prospettiva, non solo la funzione di favorire lo sviluppo socio-economico dei territori, ma anche di affermare un'accezione etico-politica e di valori istituzionali, comunitari e di solidarietà di cui la società italiana, alla fine del secondo conflitto mondiale, aveva un impellente bisogno, proprio nella prospettiva della ricostruzione di una comunità nazionale fondata su principi condivisi⁹. Il giurista non riponeva però alcuna fiducia nei cambiamenti radicali; egli non credeva nelle soluzioni ideologiche o rivoluzionarie, al contrario i migliori modelli di convivenza, a suo parere, erano frutto di un'evoluzione concertata del dialogo e del confronto fra le forze del paese, e a tal proposito affermò: «la vita dello stato è così molteplice e complessa [...] essa non può essere compressa e guidata se non con uno sguardo d'insieme e con criteri politici che non hanno i produttori come tali, ma che possono avere solo i cittadini che si svincolino dal gruppo d'interessi a cui appartengono e che si adergano al di sopra di ogni gruppo per servire l'interesse generale dello stato»¹⁰.

2. Il sistema delle autonomie: proposte e modelli

Gaspare Ambrosini ebbe un ruolo di primo piano nella stesura della parte della Costituzione inerente le autonomie locali. Nell'ambito della Seconda Commissione dell'Assemblea Costituente il 1 agosto 1946 si deliberò l'istituzione di un comitato speciale per le autonomie locali composto da dieci deputati, i quali elessero Gaspare Ambrosini presidente del comitato stesso, quest'ultimo redasse il progetto finale che comprendeva l'elaborazione del sistema delle autonomie locali, ma anche la trattazione della validità e operatività delle leggi, degli organi e della normativa di garanzia delle leggi regionali, le attribuzioni del Presidente e della Giunta regionali, le potestà amministrative, i limiti posti dallo stato nella tutela dell'interesse nazionale¹¹. Nella sua analisi delle questioni costituzionali italiane, riguardanti il nuovo assetto degli enti locali, il giurista preferì far riferimento agli antecedenti storici, sottolineando che il prevalere dell'impostazione unitaria dello stato all'epoca dell'unificazione italiana non aveva esaurito il problema del regionalismo. Ambrosini ricordò la scelta mazziniana a favore dello stato unitario, ma ribadì anche che tale posizione non equivaleva ad un

⁹ Cfr. ASSEMBLEA COSTITUENTE, Commissione per la Costituzione, Discussioni della Seconda Sottocommissione, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, in OLIVERI, Filippo Salvatore, *Gaspare Ambrosini etica e autonomie regionali*, cit., pp. 34-35.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 42-43.

¹¹ *Ibidem*, pp. 38-62.

sostegno all'accentramento amministrativo¹². Il giurista citò più volte l'articolo di Mazzini *Dell'unità d'Italia*, nel quale si tenta di dimostrare l'impossibilità di applicare all'Italia l'esempio degli Stati Uniti o della Svizzera e allo stesso tempo di perpetuare il sistema accentratore¹³.

La necessità del riconoscimento delle regioni era stata avvertita già dalla classe dirigente artefice dell'unificazione; proprio dal ministro dell'interno Luigi Carlo Farini era stato presentato un progetto di legge, approvato il 24 giugno 1860, che prevedeva l'istituzione di una commissione col compito di riformare il sistema amministrativo dello stato sabauda¹⁴. Fu con Minghetti, succeduto a Farini come Ministro degli Interni del Regno d'Italia, che i lavori della commissione furono accelerati, con la presentazione di quattro progetti di legge che avevano per oggetto la ripartizione del regno, l'amministrazione comunale e provinciale, i consorzi tra comuni e province, l'amministrazione regionale. La regione, in base al disegno di legge, doveva essere costituita in ente amministrativo dello stato, a capo del quale si poneva un governatore, chiamato ad attuare leggi e norme emanate dallo stato e a compiere quegli atti ministeriali la cui competenza gli era attribuita per legge¹⁵. Si trattava, come sottolineò Ambrosini, di una semplice e lineare forma di decentramento amministrativo. Ma con il progetto riguardante le regioni in realtà si voleva dare all'ente regionale anche un'autonomia istituzionale; le regioni erano costituite come consorzi tra le varie province, e come tali riconosciute come persone giuridiche, il progetto istituiva una commissione composta da membri nominati dai consigli provinciali con competenze sul territorio e l'agricoltura¹⁶. I progetti di Minghetti furono respinti, l'istituzione delle regioni accantonata e da allora si affermò decisamente il sistema unitario piemontese.

La questione regionale venne ripresa nel primo dopoguerra, trovando espressione nei programmi e nell'azione del Partito popolare italiano e, in maniera sistematica, nel secondo dopoguerra, sospinta dai movimenti di carattere separatista in Sicilia e Sardegna, riuscendo ad attrarre molti più consensi anche grazie al clima favorevole sorto attorno alle tesi regionaliste¹⁷. Ambrosini analizzò e operò tenendo presenti quattro sistemi e modelli di suddivisione di poteri e competenze, allora oggetto

¹² Cfr. AMBROSINI, Gaspare, *Questioni costituzionali e politica estera italiana dal 1948 al 1953*, Milano, Giuffrè, 1953, pp. 13-14.

¹³ MAZZINI, Giuseppe, *Scritti politici editi ed inediti*, vol. II, Imola, 1907, in AMBROSINI, Gaspare, *Questioni costituzionali e politica estera italiana dal 1948 al 1953*, cit., pp. 14-15.

¹⁴ Cfr. AMBROSINI, Gaspare, *Autonomia Regionale e Federalismo*, Roma, Edizioni italiane, 1944, pp. 9-10.

¹⁵ Cfr. AMBROSINI, Gaspare, *Questioni costituzionali e politica estera italiana dal 1948 al 1953*, cit., p. 15.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 19-20.

di discussione, che miravano a risolvere il problema regionalista. La soluzione più radicale, e anche la meno opportuna a suo parere, era quella federalista che avrebbe portato alla temporanea dissoluzione della struttura dello stato e, di conseguenza, messo a rischio l'unità stessa della nazione; parimenti si mostrava inadeguata ai suoi occhi la soluzione confederale¹⁸. Fra le soluzioni meno innovatrici vi era quella che proponeva un'autonomia burocratico-amministrativa, che avrebbe comportato il trasferimento di alcune potestà dello stato dai suoi organi centrali agli organi periferici; con questo sistema da un lato si sarebbe semplificato l'apparato amministrativo con un risparmio di tempo e risorse e con una maggiore efficienza, dall'altro lato si sarebbero isolati rispetto all'amministrazione periferica uomini ed energie locali e dunque i legittimi interessi locali¹⁹.

La terza soluzione prospettata era quella del decentramento istituzionale e quindi del passaggio di poteri ad organi regionali autarchici che avrebbero utilizzato tali poteri con propri regolamenti, propri mezzi e per raggiungere propri obiettivi. Tuttavia l'autonomia istituzionale non soddisfaceva appieno le esigenze regionali poiché, se da un lato garantiva alle forze locali la gestione degli interessi del territorio, non consentiva alcuna facoltà legislativa, inquadrando così la regione nella categoria degli enti locali amministrativi²⁰. La quarta soluzione prospettata prevedeva l'assunzione dell'ente regione a persona giuridica a carattere costituzionale, in base alla quale la regione oltre ai poteri amministrativi avrebbe ottenuto la potestà legislativa primaria, di integrazione o concorrente relativamente a determinate materie. La regione avrebbe avuto propri organi democraticamente eletti e la sua struttura statutaria così come le leggi da essa emanate non avrebbero potuto essere modificate se non con leggi costituzionali. Si sarebbe dunque configurato non un decentramento ma un'autonomia costituzionale che avrebbe portato la regione ad uno stato di parità giuridica rispetto allo stato. La preferenza del giurista per l'ultima soluzione prospettata fu esplicitamente dichiarata nei diversi interventi che fece durante i lavori di stesura del Titolo V della Costituzione²¹.

Ambrosini si concentrò contestualmente sulla soluzione di alcune questioni emerse dalla situazione giuridica di alcune regioni; sostenne infatti l'impossibilità dell'applicazione di un identico sistema autonomista a tutte le regioni, ritenendo che determinate regioni dovessero avere un'attribuzione di poteri maggiore rispetto alle altre. Egli tentò poi di fugare i timori di quanti temevano che il sistema delle autonomie

¹⁸ *Ibidem*, p. 21.

¹⁹ *Ibidem*, p. 22.

²⁰ *Ibidem*, pp. 22-23.

²¹ *Ibidem*, pp. 24-25.

potesse portare ad una sorta di federalismo mascherato. Il problema per Ambrosini non sussisteva, in quanto nel sistema delle autonomie da lui proposto gli istituti regionali avevano attribuzioni e funzioni diverse rispetto a quelle degli stati membri di uno stato federale, ma soprattutto perché diversa sarebbe stata la genesi del sistema stesso di attribuzione dei poteri²².

Gaspare Ambrosini elaborò soprattutto un sistema che prevedesse una suddivisione costituzionalmente formalizzata delle competenze fra stato ed enti locali, elencando in maniera dettagliata le materie di competenza spettanti alle istituzioni centrali o periferiche; egli suddivise tali materie in più gruppi, un primo gruppo comprendente le materie di esclusiva competenza statale, come la politica estera e militare, il sistema monetario, la cittadinanza. Un secondo gruppo riguardava le materie di esclusiva competenza regionale, concernenti le politiche territoriali, agricole, del turismo, dei beni culturali, delle risorse energetiche. Il terzo gruppo era costituito da quelle materie il cui interesse nazionale è prevalente, ma per le quali era utile che l'attuazione fosse regolata dagli organi regionali, i quali avrebbero legiferato con norme e regolamenti attuativi nei limiti dei principi generali stabiliti dalle leggi dello stato nelle materie in questione²³. Un ultimo gruppo era costituito dalle materie per le quali si poteva prevedere una competenza legislativa concorrente, in base alla quale alla regione sarebbe spettato il diritto di legiferare su determinate materie fin quando lo stato non avesse deciso con proprie leggi di regolare le materie trattate. Su un punto in particolare Ambrosini pose l'accento, ovvero sulla necessità che anche alla regione fosse garantita la possibilità di avviare un iter di legge tramite l'iniziativa legislativa autonoma che la regione, meglio avvertendo le necessità del territorio e delle popolazioni locali, avrebbe potuto proficuamente utilizzare²⁴. Anche i suoi contributi inerenti temi come la finanza regionale, gli enti locali minori, il territorio, gli organi istituzionali della regione furono fondamentali nel corso dei dibattiti e della stesura dei progetti in seno all'Assemblea costituente. Egli si soffermò ad esempio in maniera dettagliata sulla composizione dell'Assemblea Regionale e rilevò su questo tema le diverse posizioni presenti in seno alla commissione: da un lato riportò il parere di chi proponeva che l'assemblea fosse eletta a suffragio diretto e universale, e dall'altro di chi riteneva che l'assemblea dovesse avere composizione mista, cercando di rappresentare le varie categorie socio-economiche e professionali presenti sul territorio regionale²⁵.

²² *Ibidem*, pp. 26-27.

²³ *Ibidem*, pp. 33-34.

²⁴ *Ibidem*, p. 35.

²⁵ *Ibidem*, pp. 36-37.

3. “A difesa dello Statuto siciliano”: le tesi di Gaspare Ambrosini

Nelle considerazioni di Gaspare Ambrosini sull’assetto costituzionale italiano una parte rilevante è dedicata all’analisi dello Statuto siciliano, in particolare all’inserimento di quest’ultimo nella Carta costituzionale dello stato. Nel suo intervento davanti all’Assemblea plenaria, avvenuto il 26 febbraio 1947, il giurista si rivolse direttamente all’Onorevole La Malfa, autore di un emendamento che proponeva lo slittamento delle elezioni regionali in Sicilia, in considerazione del non avvenuto coordinamento dello statuto alla carta costituzionale²⁶. La tesi esposta da Ambrosini partiva dal presupposto che lo Statuto siciliano costituiva una disposizione di diritto positivo in atto e, in quanto tale, non se ne poteva annullare l’efficacia. L’annullamento dell’efficacia dello Statuto sarebbe equivalso ad un’abrogazione dello stesso, ma l’abrogazione dello Statuto richiedeva non un emendamento, ma una specifica legge dello stato. Ambrosini dichiarò quindi esplicitamente che la disposizione che rendeva effettiva l’attuazione dello Statuto sussisteva in quanto emanata da un’istituzione statale (il luogotenente Umberto) nella pienezza delle sue funzioni²⁷. Era solo nel potere degli organi sovrani modificare una disposizione regolarmente emanata e in quanto tale andava eseguita fino a quando nuove disposizioni legislative non le avessero apportato delle modifiche²⁸.

Ambrosini tenne particolarmente a chiarire che lo Statuto siciliano rappresentava una legge dello stato; esso non proveniva da fonti esterne ad esso, anzi era emanazione di quello che all’epoca era l’organo supremo dello stesso. La costituenda Regione siciliana, infatti, non aveva emanato autonomamente il proprio statuto, esso al contrario era sorto nell’ambito di un processo giuridico-istituzionale concordato fra forze politiche e classi dirigenti siciliane e nazionali, tramite un organo competente, la Consulta Regionale siciliana, che aveva proposto al potere legislativo uno schema poi adottato, previo accurato esame, dalle autorità statali²⁹. Egli chiarì quindi che non poteva esservi connessione fra le elezioni regionali siciliane e il coordinamento dello Statuto alla Costituzione, poiché le prime facevano riferimento ad istituzioni e poteri già sanciti e riconosciuti, mentre il secondo doveva avere solo un carattere formale escludendo qualsiasi collegamento consequenziale fra i due elementi; le elezioni regionali dovevano dunque svolgersi necessariamente prima del coordinamento, e ciò non equivaleva a una diminuzione dei poteri della Costituente. Il

²⁶ *Ibidem*, p. 65.

²⁷ *Ibidem*, p. 66.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibidem*.

suo contributo in tal senso risultò quindi determinante e gli eventi successivi ne diedero conferma.

Le argomentazioni di Ambrosini tese all'approvazione del testo dello Statuto e al suo inserimento nella Carta costituzionale furono lucide e appassionate, egli mostrò in quelle circostanze la validità delle sue tesi, vevoli non solo nel caso siciliano ma applicabili all'intero impianto delle autonomie regionali italiane. Non a caso egli rivendicò più volte i suoi meriti nell'elaborazione del sistema degli statuti speciali, essenziali a suo parere affinché non venisse svuotata di senso politico e di efficacia l'autonomia raggiunta dalle regioni a statuto speciale³⁰. Il giurista richiamò a tal proposito, nel corso dei dibattiti, i punti salienti del testo dell'intervento dell'Onorevole Alcide De Gasperi, il quale aveva più volte ribadito che lo Statuto siciliano aveva forza operante e che aveva espresso la speranza che il coordinamento dello stesso potesse avvenire in tempi rapidi. Ambrosini ammise tuttavia che, nonostante l'ampia e articolata analisi del testo e l'efficacia del dibattito, la commissione non aveva trovato un accordo, dividendosi in un gruppo di maggioranza, che riteneva che lo Statuto siciliano dovesse essere modificato sostanzialmente e un gruppo di minoranza, composto dallo stesso Ambrosini, dall'Onorevole Montalbano e dall'Onorevole Castiglia, che riteneva che esso potesse essere approvato formalmente e sostanzialmente senza modifiche³¹.

Il giurista ricordò, a difesa dello Statuto, che questo era già da tempo applicato e un suo ulteriore riesame avrebbe dato l'impressione di una volontà di limitazione delle libertà acquisite o addirittura di frustrazione delle rivendicazioni siciliane. Era dunque auspicabile un'immediata approvazione dello statuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 della Costituzione³². In riferimento alle eventuali modifiche da attuare, Ambrosini propose invece la possibilità di intervenire sul testo statutario tramite legge ordinaria emanata dal parlamento nazionale d'intesa con l'Assemblea Regionale, senza la necessità di ricorrere a una lunga revisione costituzionale³³.

³⁰ *Ibidem*, pp. 70-71.

³¹ *Ibidem*, pp. 72-73.

³² *Ibidem*, pp. 74-75.

³³ *Ibidem*.

* L'autore

Fausto Pietrancosta è dottorando di ricerca (PhD Student) in Storia contemporanea presso L'Alma Mater studiorum – Università di Bologna. Già dottore magistrale (Master's degree) in Storia d'Europa (Bologna, 2009) è impegnato nella ricerca inerente gli studi di Storia politico-istituzionale e di Storia del diritto. Attualmente le sue ricerche si focalizzano sullo studio delle interrelazioni fra istituzioni politiche regionali, promozione dello sviluppo industriale e società civile nell'Italia repubblicana.

URL: <http://www.studistorici.com/2008/09/14/fausto-pietrancosta/>

Per citare questo articolo:

PIETRANCOSTA, Fausto, «"Quel che può unire". Autonomismo e sistema delle autonomie in Gaspare Ambrosini», *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea. Dossier : Luoghi e non luoghi della Sicilia contemporanea: istituzioni, culture politiche e potere mafioso*, N. 3 2|2010,

URL: < http://www.studistorici.com/2010/07/30/pietrancosta_quel_dossier_3/ >

Diacronie Studi di Storia Contemporanea  www.studistorici.com

ISSN 2038-0925

Risorsa digitale indipendente a carattere storiografico. Uscita trimestrale. Autorizzazione n°8043 del Tribunale di Bologna in data 11/02/2010
redazione.diacronie@hotmail.it

Comitato di redazione: Marco Abram – Giampaolo Amodè – Jacopo Bassi – Alessandro Cattunar – Davide Chierigatti – Alice de Rensis – Barbara Galimberti – Deborah Paci – Alessandro Petralia – Fausto Pietrancosta – Martina Sanna – Matteo Tomasoni



Diritti: gli articoli di *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea* sono pubblicati sotto licenza Creative Commons 2.5. Possono essere riprodotti a patto di non modificarne i contenuti e di non usarli per fini commerciali. La citazione di estratti è comunque sempre autorizzata, nei limiti previsti dalla legge.